



Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.11

News per i Clienti dello studio

del 03 maggio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nuove soglie di reddito da lavoro autonomo e subordinato/parasubordinato ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'INPS con messaggio n.1414 del 9 aprile 2024 ha comunicato i limiti reddituali riferiti al 2023 e al 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.** Si ricorda, innanzitutto, che la normativa prevede, **in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione, per la NASpI la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata-parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo soltanto con i redditi derivanti da attività di natura parasubordinata e autonoma. Le nuove soglie** sono le seguenti: (i) il limite di reddito annuo da **lavoro dipendente/parasubordinato** è pari a **8.173,91 euro per l'anno 2023** (invariato rispetto al 2022); (ii) il limite di reddito annuo da **lavoro autonomo** è pari a **5.500 euro per gli anni 2023 e 2024** (invariato rispetto al 2022); (iii) il limite di reddito annuo da **lavoro dipendente/parasubordinato** è pari a **8.500 euro per l'anno 2024.**

Premessa

Per quanto qui di interesse, innanzitutto è bene ricordare che Naspi e DIS-COLL sono due tipi di **indennità di disoccupazione a sostegno economico temporaneo per coloro che hanno perso il lavoro.** In particolare:

- ✓ **la NASpI** è destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, inclusi quelli a tempo determinato, stagionali, apprendisti e a progetto (questi ultimi fino all'introduzione



www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

del Jobs Act). Il lavoratore deve aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni precedenti il licenziamento e deve avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo pagati nell'anno precedente la perdita del lavoro. La durata della prestazione varia in base ai contributi versati, con un massimo di 24 mesi;

- ✓ **la DIS-COLL** è a favore di lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, incluse le collaborazioni a progetto, i collaboratori domestici, ecc.), dottorandi senza borsa di studio e assegnisti di ricerca che hanno perso il lavoro. Per poterne usufruire è necessario aver versato un minimo di contributi nel periodo di lavoro ma non è richiesto un numero minimo di settimane di contribuzione. Durata e importo dipendono dai contributi versati e dal reddito precedente.

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all'articolo 15, disciplina le **ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL**. In particolare, è previsto:

- **per la NASpI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma,**
- **per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.**

In entrambe le situazioni è previsto l'obbligo per l'assicurato di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.

Stante le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (riforma Irpef), relativamente all'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale, così detta no tax area, previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente, con messaggio n.1414 del 09.04.2024, l'Inps ha riepilogato i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare:

- ✓ **il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro** per l'anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- ✓ **il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024** (invariato rispetto al 2022);
- ✓ **il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l'anno 2024.**

Le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro**; in tale ipotesi, **il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.**

NASPI e lavoro autonomo con partita Iva

Come riportato nel paragrafo precedente, **nel caso di svolgimento di lavoro autonomo e di percezione della NASpI è possibile cumulare i due redditi**, purché quest'ultimo **non superi i suddetti limiti annui (5.500 euro dal 2022)**.

La cumulabilità delle due situazioni produce la **riduzione dell'importo mensile di NASpI nella misura dell'80% dei proventi derivanti dal lavoro autonomo**, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Osserva

La riduzione viene ricalcolata d'ufficio:

- **al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;**
- **per i soggetti per cui non vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi**, con la presentazione all'Inps, da parte di questi, di una autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il lavoratore non presenta l'autocertificazione l'Istituto chiederà la restituzione della prestazione sin dall'inizio dell'attività lavorativa.

Tra gli adempimenti necessari a non perdere la fruizione della **NASpI** vi è l'obbligo per il percettore di informare l'INPS tramite il **Modello NASpI-Com**:

1. **entro un mese dall'inizio dell'attività,**
2. oppure **entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente**, dichiarando il reddito annuo che si prevede di produrre dal lavoro autonomo.

Va, infine, ricordato che **i percettori della NASpI che intendono aprire una attività di lavoratore autonomo possono richiedere l'anticipazione in un'unica soluzione dell'intero importo spettante da utilizzare nell'avvio dell'attività**. In questo caso andrà inoltrata la domanda entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività stessa.

NASPI e lavoro subordinato

La percezione di indennità NASpI e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato **prevede una compatibilità se il reddito derivante dalla nuova attività è inferiore alla soglia di reddito definita no area tax come sopra descritto (8.173,91 euro per l'anno 2023)**.

Osserva

Si osservi che **la condizione** di cui sopra è soddisfatta **se il datore di lavoro** o qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l'utilizzatore:

- ✓ **è diverso dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro** che ha determinato il diritto alla NASpI
- ✓ **non vi sono né rapporti di collegamento o di controllo né tanto meno assetti proprietari coincidenti con gli stessi.**

Nel caso in rassegna:

- **il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo previsto tramite modello NASpI-COM;**
- **l'importo dell'indennità NASpI sarà ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto**, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

NASPI e Voucher o prestazioni di lavoro occasionale

In presenza di **percezione dell'indennità NASpI e compensi per prestazione di lavoro occasionale** (ex voucher) è possibile il cumulo dei due redditi **se il compenso derivante dalle prestazioni effettuate con "voucher" non supera il limite complessivo di 5.000 euro per anno civile, ossia da gennaio a dicembre.**

Osserva

Il soggetto, in questo caso, **non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti dell'INPS.**

Nel caso in cui i **compensi derivanti da lavoro accessorio risultino superiori al limite di 5.000 Euro**, il soggetto deve **inviare una comunicazione preventiva all'istituto**, ovvero entro un mese dall'inizio della prestazione di lavoro accessorio se successiva all'erogazione dell'indennità NASpI, pena la decadenza dal diritto alla prestazione a sostegno del reddito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti